



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 del 05-02-2021

REGISTRO GENERALE numero 5

COPIA

Oggetto: ORDINANZA DI INTERDIZIONE AL TRANSITO DELL'INTERO TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PATERNO - PIEDIPATERNO, A SEGUITO DELLO SMOTTAMENTO CAUSATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DEL MESE DI GENNAIO 2021

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, con precedente Ordinanza Sindacale n. 2 del 27.01.2016, a seguito del cedimento della scarpata posto a valle di un tratto della strada comunale Paterno Piedipaterno con conseguente crollo del muro di sostegno, fu ordinata la chiusura al transito della strada comunale “Paterno Piedipaterno” con particolare riferimento al tratto interessato dallo smottamento, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

DATO ATTO che:

- i recenti intensissimi eventi meteo particolarmente avversi riversatisi nell'intero territorio comunale, in particolare nei primi giorni del mese di gennaio, hanno causato danni alle infrastrutture comunali con riflessi che emergono anche in questi giorni;

- in particolare, lungo la strada comunale Paterno – Piedipaterno, nel versante più a monte rispetto al tratto già oggetto della ordinanza sopra richiamata, a seguito di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale, si è potuto constatare un esteso movimento franoso che ha causato lo smottamento del fronte stradale per un tratto di circa metri 40, rendendo impossibile il transito della suddetta strada;

RITENUTO pertanto opportuno ordinare la chiusura al transito dell'intero tratto della strada comunale “Paterno Piedipaterno” al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 30 comma 7 del DPR n. 495 del 16.12.1992;

VISTI gli artt. 5 – 6 – 7 del D.L. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo alle competenze del Sindaco;

ORDINA

- La chiusura al transito dell'intero tratto della strada comunale "Paterno Piedipaterno" al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- Il posizionamento di apposita segnaletica stradale, oltre a quella già posizionata a seguito dell'emissione della precedente ordinanza, nei due estremi della strada comunale Paterno Piedipaterno;

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 L. 689/1981 e art. 133 D.Lsg. 104 del 02.07.2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm.ii).

Dalla Residenza Municipale, lì cinque febbraio duemilaventuno.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, lì 08-02-2021